



Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

SCHEMA DI DECRETO CONCERNENTE REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 19 MAGGIO 2014, N. 95 RECANTE IL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL SISTEMA PUBBLICO DI PREVENZIONE SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL SETTORE DEL CREDITO AL CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL FURTO D'IDENTITÀ.

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante codice in materia di protezione dei dati personali;

VISTO il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recante «attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonché modifiche del titolo VI del testo unico bancario, decreto legislativo n. 385 del 1993, in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi», in particolare il Titolo V-bis;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 recante «modifiche al Codice dell'Amministrazione Digitale», in particolare l'articolo 61, comma 3;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante «attuazione della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminali e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e l'attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il Regolamento (CE) n. 1781/2006», ed in particolare l'articolo 8;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante «Legge annuale per il mercato e la concorrenza», in particolare l'articolo 1, comma 84;

RITENUTO necessario sottoporre a revisione ed aggiornamento il regolamento di attuazione del sistema pubblico di prevenzione sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità, alla luce delle intervenute modifiche ed integrazioni al Titolo V-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 141;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

VISTA la nota del..... con la quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

ART. 1

(Modifiche al decreto 19 maggio 2014, n. 95)

1. Al decreto 19 maggio 2014, n. 95 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) «aderenti diretti»: tutti i soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, diversi dagli aderenti indiretti»;
 - b) all'articolo 1, comma 1, alla lettera l), dopo le parole *«operazione bancaria o finanziaria»* sono aggiunte le seguenti *«, ogni altra prestazione svolta dagli aderenti e dagli altri soggetti indicati dalla legge quali soggetti autorizzati ad accedere al sistema di prevenzione, per le finalità espressamente previste»;*
 - c) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:

«l-bis) «operazione disconosciuta»: operazione non riconosciuta né autorizzata dal soggetto a cui è riferito l'addebito, per la quale è stata presentata denuncia all'Autorità Giudiziaria»;
 - d) all'articolo 1, il comma 2 è soppresso;
 - e) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il trattamento dei dati personali, da parte del titolare dell'archivio, dell'ente gestore e degli aderenti diretti e indiretti è autorizzato esclusivamente per le finalità specificamente individuate dalla legge.»;
 - f) all'articolo 4, comma 1, le parole *«di cui all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento»* sono sostituite dalle seguenti *«approntato con il decreto di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto.»;*
 - g) all'articolo 4, comma 3, le parole *«di cui all'articolo 9»* sono sostituite con le seguenti *«indicati nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del presente decreto»;*
 - h) all'articolo 5, il comma 3, è sostituito dal seguente:

“3. Salvo quanto stabilito nell'articolo 30-sexies, comma 2bis, l'entità del contributo di adesione tiene conto della natura giuridica e della complessità organizzativa dell'aderente, desumibili da elementi quali il numero di sedi operative, e di esigenze di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa per il perseguimento delle quali attuare il contenimento degli oneri a carico degli aderenti, anche in funzione del numero dei medesimi e in misura proporzionale alla loro dimensione.”;

- i) all'articolo 6, le parole «di cui all'articolo 11» sono sostituite con le seguenti «relative alle frodi subite e al rischio di frodi indicate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 7 del presente decreto»;
- l) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*«Art.7
(Archivio)*

1. *Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti:*
- a) i Dati oggetti di riscontro contenuti nelle richieste di verifica;*
 - b) la struttura e l'alimentazione dell'Archivio;*
 - c) le procedure per il riscontro dell'autenticità dei Dati e le modalità di collegamento informatico del sistema;*
 - d) i termini di accesso all'Archivio [da parte degli aderenti diretti], con particolare riguardo alla produzione, distribuzione e gestione delle credenziali di accesso al sistema;*
 - e) le informazioni relative alle frodi subite e al rischio di frodi e le modalità di comunicazione;*
 - f) i criteri di rilevazione del rischio di frodi idonei alle finalità del decreto legislativo;*
 - g) il periodo di monitoraggio delle informazioni sul rischio di frodi;*
 - h) le modalità e i termini di verifica dei Dati e di immissione delle informazioni nell'Archivio;*
 - i) le modalità di consultazione delle informazioni da parte degli aderenti diretti;*
 - l) la permanenza dell'iscrizione delle informazioni relative alle frodi subite;*
 - m) il tracciamento delle operazioni eseguite con il sistema;*
 - n) i profili di autorizzazione al riscontro delle diverse tipologie di dati da parte delle diverse tipologie di aderente;*
 - o) il formulario di adesione;*
 - p) le procedure di gestione del servizio telefonico e telematico;*
 - q) l'entità della contribuzione a carico degli aderenti.*
2. *Le istruzioni tecniche per il funzionamento dell'Archivio, comprendenti i livelli di fornitura del servizio, sono contenute in un manuale operativo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze su proposta dell'ente gestore. Successivamente alla pubblicazione del presente regolamento sulla Gazzetta Ufficiale, il manuale operativo viene reso noto agli aderenti diretti e indiretti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle ordinarie risorse di bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.»*

ART. 2

(Disposizioni finali)

1. Si dispone, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 7, l'abrogazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 19 e degli allegati tecnici 1, 2 e 3 del decreto 19 maggio 2014, n. 95.

ART. 3

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, _____

Il Ministro dell'economia e delle finanze